



6.12.1

ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO PER L'ACQUISTO DI UNA BICILETTA ELETTRICA

IL MUNICIPIO DI ASCONA, richiamati:

- La risoluzione 44/2014 del Lodevole Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale;
- L'art. 192 della Legge Organica Comunale
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale

emana la seguente ordinanza:

Art. 1. Beneficiari

Possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito bicicletta):

- Le persone fisiche domiciliate ad Ascona;
- Le attività economiche domiciliate ad Ascona per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

Art. 2. Sussidio

Il sussidio ammonta al 10% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta ritenuto un contributo massimo di fr. 300.--.

Art. 3. Inoltro richiesta

Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.



Art. 4. Restituzione del sussidio

Il richiedente non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. Il caso contrario dovrà rimborsare al Comune di Ascona una parte del sussidio ottenuto.

Valgono le seguenti condizioni:

- Vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- Vendita dopo un anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- Vendita dopo 2 anni: restituzione di 1/3 del sussidio.

Art. 5. Rivenditore

La bicicletta può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

Art. 6. Condizioni cumulative

Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- La bicicletta deve essere stata valutata dal Centro competenze per la mobilità sostenibile InfoVEL e inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch)
- Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno una garanzia di 2 anni.
- Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

Art. 7. Casi Particolari

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

Art. 8. Reclami

Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione.



Art. 9. Entrate in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 01 luglio 2015

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dall'11 maggio 2015 al 09 giugno 2015 compresi e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Il Municipio:

Adottata con Ris. Mun. 528 .del 21 aprile 2015